

## DELIBERAZIONE N. 02 DEL 21 LUGLIO 2022

**OGGETTO:** Approvazione linee di indirizzo per la predisposizione del bando per l'assegnazione di borse di studio e posti alloggio A.A.2022/23.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA** la L.R. 14 settembre 1987 n. 37 avente ad oggetto: "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna";
- VISTA** la L.R. 15 maggio 1995 n. 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.;
- VISTA** la L.R. 23 agosto 1995, n. 20, relativa alla semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli Enti Strumentali della Regione Autonoma della Sardegna;
- VISTA** la L.R. n. 21 del 1997 sulla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, interventi a favore delle Università degli studi di Cagliari e di Sassari, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto: "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, recante "*Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari*", il quale definisce i requisiti di merito e di condizione economica per l'accesso ai bandi di concorso per l'assegnazione di borse di studio e posti alloggio e prevede all'articolo 4, comma 9, che i suddetti bandi di concorso devono essere pubblicati almeno 45 giorni prima della rispettiva scadenza;
- VISTO** il D.lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 "*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, in attuazione della delega prevista dall'art.5 della legge 30 dicembre 2010 n.240*", che ha abrogato la legge n.390/1991 ed ha previsto l'ultrattività del D.P.C.M. 09 aprile.2001;
- VISTI** il Regolamento sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE di cui al il DPCM 5 dicembre 2013, in vigore dal 1° gennaio 2015, che all'art.8 disciplina le modalità di calcolo dell'ISEE per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate per il diritto allo studio universitario Regolamento, e la recente normativa in materia di ISEE, di cui al D.M. 7 novembre 2014; D.M. 138 del 13 aprile 2017, D. Lgs. 15 settembre 2017 n. 147 e D. L. 28 gennaio 2019 n.4, convertito con L. 28 marzo 2019 n. 26, e di cui al D.L. n101 del 3 settembre 2019, convertito con L. del 2 novembre 2019, n. 128;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 11 del 05 febbraio 2020, con il quale all'Ing. Raffaele Sundas sono state conferite, con effetto dal 10 febbraio 2020 e per la durata di 5 anni, le funzioni di direzione generale dell'Ente;

- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 53 del 15 luglio 2022 avente ad oggetto “Ente regionale per il diritto allo Studio universitario di Cagliari (E.R.S.U.). Costituzione Consiglio di Amministrazione”;
- VISTO** il D.M. n. 1320 del 17 dicembre 2021, con il quale è stata data attuazione all’art.12 del decreto legge n.152 del 6 novembre 2021, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”, che ha incrementato con 500 milioni di euro del PNRR per le borse di studio il Fondo Integrativo Statale (FIS), per il periodo 2021-26, ad integrazione delle risorse regionali specificamente destinate allo scopo”, che ha introdotto significative modifiche per quanto riguarda il valore degli importi delle borse, ulteriori agevolazioni per gli studenti economicamente più svantaggiati, per quelli con disabilità e per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie STEM;
- VISTA** la circolare dell’11 maggio 2022, emanata dal Ministero dell’università e della ricerca la circolare prevista dall’art. 6 comma 1 del suddetto Decreto Ministeriale, che introduce ulteriori specificazioni rispetto a quanto previsto dal suddetto decreto, in materia di importi delle borse di studio, trattenute per servizio abitativo, tempistica da seguire nel pagamento delle rate delle borse di studio, e fornisce alcune indicazioni inerenti al monitoraggio, alla rendicontazione ed al controllo nell’utilizzo delle risorse derivanti dai fondi europei del PNRR, che confluiranno sul fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, che saranno ripartite ed assegnate alle Regioni con apposito provvedimento ministeriale.
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/24 adottata dalla Giunta della Regione Sardegna nella seduta del 14 luglio 2022, avente ad oggetto “Linee di indirizzo per i bandi relativi alle borse di studio ed alle azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità. Anno accademico 2022/2023”, che individua gli Enti per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari e Sassari come soggetti attuatori e delle risorse addizionali, nell’ambito del PNRR - iniziativa Next Generation EU, investimento 1.7 “Borse di studio per l’accesso all’università” della missione 4 componente 1, e delle risorse a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - FSE REACT EU - OT 13 - Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Asse IV - Azione IV.3 Borse di studio per studenti meritevoli e in condizione di difficoltà economica, e conferisce mandato ai predetti Enti regionali, alla luce del mutato quadro normativo, dettato dal DM n. 1320/2021 e dalle disposizioni integrative, di approvare le linee di indirizzo per il bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio per l’anno accademico 2022/23;

- ATTESO** che la succitata deliberazione di Giunta n. 22/24 del 14 luglio 2022 stabilisce:
- di ripartire lo stanziamento del Fondo Integrativo Statale 2022 fra gli Enti per il diritto allo studio di Cagliari e Sassari, sulla base della percentuale degli studenti iscritti nell'A.A. 2021/22 presso le Università e le istituzioni AFAM di Cagliari e Sassari;
  - di ripartire fra gli Enti per il diritto allo studio di Cagliari e Sassari lo stanziamento del contributo regionale previsto per l'erogazione di borse di studio, sulla base della percentuale degli studenti iscritti nell'A.A. 2021/22 presso le Università e le istituzioni AFAM di Cagliari e Sassari;
  - di ripartire le risorse assegnate alla Regione Sardegna per l'attuazione dell'Azione IV.3 a valere sul PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 con lo stesso criterio del FIS 2022, ossia sulla base della percentuale degli studenti iscritti nell'A.A. 2021/22 presso le Università e le istituzioni AFAM di Cagliari e Sassari;
  - di ripartire le risorse addizionali, nell'ambito del PNRR, assegnate da parte dell'UE - iniziativa Next Generation EU, investimento 1.7 "Borse di studio per l'accesso all'università" della missione 4 componente per l'attuazione dell'Azione IV.3, sulla base del criterio definitivo dal provvedimento di assegnazione dello stanziamento se previsto, ovvero con lo stesso criterio di ripartizione del FIS 2022;
- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 05 maggio 2021 avente ad oggetto "Decreto Legislativo n. 118/2011, approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 e pluriennale 2021-2023", resa esecutiva ai termini di legge;
- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Ente n. 38 del 06 dicembre 2021 avente ad oggetto "*Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 43 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio dell'ERSU per l'anno finanziario 2022*", resa esecutiva a seguito del rilascio del nulla osta della Giunta Regionale con nota acquisita in data 15 dicembre 2021 al n. 8106 del protocollo dell'Ente;
- ATTESO** che in data 30 aprile 2022 è scaduto il periodo di esercizio provvisorio del bilancio autorizzato con la succitata deliberazione n. 38/2021, e che dal 1° maggio 2022 l'Ente opera in regime di gestione provvisoria;
- VISTA** la nota acquisita al protocollo dell'Ente con n. 6356 in data 12 luglio 2022 del Direttore del Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù della Regione Sardegna, nella quale si comunica che l'importo dell'acconto del Fondo Integrativo anno 2022 assegnato all'ERSU di Cagliari per la concessione delle borse di studio per l'A.A 2022/23, è pari a euro 5.457.132,62;
- VISTA** la nota acquisita al protocollo dell'Ente con n. 6513 in data 18 luglio 2022 del Direttore del Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù della Regione Sardegna, nella quale si comunica che l'importo dello stanziamento regionale assegnato all'ERSU di

Cagliari per la concessione delle borse di studio per l'A.A 2022/23, è pari a euro 8.800.155,00

**RITENUTO** di dover indicare nel bando, quale stanziamento iniziale, da destinare alla erogazione di borse di studio per l'A.A. 2022/2023, l'importo pari a euro 16.277.558,53, composto dalle seguenti voci, per gli importi iscritti nel bilancio pluriennale 2021-2023 – anno 2022, che dovranno essere oggetto di variazione con l'iscrizione in bilancio degli importi effettivamente assegnati e/o accertati:

- Fondo integrativo Statale, per l'importo di euro 5.808.433,53 pari all'anticipazione erogata per nell'anno precedente;
- gettito della tassa regionale per il diritto allo studio versata dagli studenti, pari a euro 1.800.000,00;
- contributo assegnato dalla Regione Sardegna, per l'importo pari a euro 8.669.115,00, pari all'importo iscritto per l'anno precedente;

**ATTESO** che tale stanziamento dovrà essere incrementato, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, nel quale saranno iscritti gli importi relativi alle seguenti voci:

- quota del Fondo Integrativo Statale 2022, che sarà assegnata all'Ente dal Ministero dell'Università e della Ricerca, a seguito del riparto;
- eventuali ulteriori risorse disponibili nel bilancio dell'Ente nel capitolo "Borse di Studio Ministeriali" derivante da economie degli anni precedenti ed a destinazione vincolata;
- quota del PNRR finanziato dall'Unione Europea - Next generation EU, investimento 1.7 "Borse di studio per l'accesso all'Università" - Missione 1 Componente 1, che sarà assegnata all'Ente dal Ministero dell'Università e della Ricerca, a seguito del riparto;
- quota delle risorse disponibili per l'attuazione del PON "Ricerca e Innovazione", che vedono come destinatarie le Regioni del mezzogiorno, e fra queste la Sardegna fra le regioni "in transizione", che sarà assegnata all'Ente a seguito del riparto;
- eventuale quota parte dell'avanzo vincolato, previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale, a seguito dell'approvazione del conto consuntivo 2021;

**PRESO ATTO** che la succitata deliberazione della Giunta Regionale n. 22/24 del 2022, in attuazione dei D.M. 1320/2021 ha fissato i limiti massimi dell'indicatore della condizione economica e della condizione patrimoniale per l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, individuati rispettivamente in euro 24.335,11 e in euro 52.902,43;

**PRESO ATTO** altresì che con la medesima deliberazione la Giunta Regionale ha stabilito:

**1)** che gli importi della borsa di studio, secondo la tipologia degli studenti, sono aggiornati secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D.M. 1320/2021, che risultano così definiti:

- euro 6.157,74 per lo studente fuori sede, comprensivo dell'incremento di euro 900,00;

- euro 3.598,51 per lo studente pendolare, comprensivo dell'incremento di euro 700,00;
  - euro 2.481,75 per lo studente in sede, comprensivo dell'incremento di euro 500,00;
- 2)** che gli importi delle borse di studio spettanti per l'A.A. 2022/23, secondo la tipologia degli studenti, sono incrementati secondo le seguenti modalità:
- del 15% per gli studenti economicamente più svantaggiati, ossia con indicatore ISEE inferiore o uguale alla metà del limite massimo di riferimento;
  - del 40% per gli studenti con percentuale di disabilità riconosciuta superiore all'80%;
  - del 20% per gli studenti con percentuale di disabilità riconosciuta dal 66% all'80%;
  - del 20% per le studentesse che frequentino uno dei corsi S.T.E.M. (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Tale incremento non è cumulabile con l'incremento previsto per gli studenti economicamente più svantaggiati, ossia con un indicatore ISEE inferiore o uguale alla metà del limite massimo di riferimento;
  - del 20% per gli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio presso Università e/o Istituti AFAM, ove siano in possesso e mantengano i requisiti di merito previsti dal D.M. 1320/2021 per l'intera durata dei corsi;
  - agli studenti "indipendenti" viene attribuito l'importo della borsa di studio spettante agli studenti fuori sede nel caso utilizzino un alloggio a titolo oneroso documentabile;
- 3)** che la riduzione su base annua in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio abitativo è stata fissata dalla Giunta Regionale in euro 2.082,87;
- 4)** che la riduzione per un pasto giornaliero su base annua, in relazione ai giorni di effettiva erogazione del servizio ristorazione è stata fissata in euro 833,15;

**ATTESO**

che, consequenzialmente,

- in merito alla riduzione relativa alla effettiva erogazione del servizio abitativo, essendo prevista l'occupazione degli alloggi da parte degli studenti entro la metà del mese di ottobre 2022, la riduzione rapportata ai 10,5 mesi di effettiva erogazione del servizio abitativo è da stabilirsi in euro 1.822,51;
- in merito alla riduzione per la fruizione dei pasti, essendo previsti in media 275 giorni all'anno di erogazione del servizio, per un totale di 275 pasti fruibili dai beneficiari di borsa di studio fuori sede per un massimo di due pasti al giorno, la riduzione per la fruizione dei pasti è da stabilirsi in euro 627,72;

**ATTESO**

che, in attuazione dell'art. 3 comma 1 del D. M. n. 1320/2021, richiamato nelle direttive emanate dalla Giunta Regionale, deve essere previsto, per l'accesso ai concorsi dello studente indipendente, il possesso di redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 9.000,00 euro;

**CONSIDERATO**

che la succitata Deliberazione n. 22/24 del 2022 dispone che per la concessione delle borse di studio, gli E.R.S.U. utilizzino prioritariamente le risorse derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio, le risorse regionali, le risorse proprie derivanti da avanzo

di amministrazione vincolato, le eventuali risorse eccedenti del Fondo Integrativo Statale 2021 e, successivamente, le assegnazioni statali relative al Fondo Integrativo Statale 2022;

**PRESO ATTO** che la succitata Deliberazione n. 22/24 del 2022 dispone che la borsa di studio spettante, al netto delle eventuali riduzioni per il servizio abitativo e per il servizio ristorazione, è erogata in due rate secondo le seguenti modalità:

- la prima rata nella misura pari al 50% del totale entro 60 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, e comunque non oltre il 31 dicembre;
- la seconda rata nella misura pari al restante 50% del totale entro il 30 giugno per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, ed al raggiungimento dei livelli minimi di merito previsti purché conseguiti entro il 10 agosto per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea di primo livello, di un corso di laurea magistrale, di un corso di laurea magistrale di secondo livello;

**PRESO ATTO** altresì che la succitata Deliberazione n. 22/24 del 2022 conferisce mandato agli ERSU di Cagliari e Sassari:

- in qualità di soggetti attuatori dell'Azione IV.3 del PON "Ricerca e Innovazione" 2014\_2020 - FSE REACT EU, al monitoraggio e alla rendicontazione delle risorse secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari di riferimento;
- in qualità di soggetti attuatori dell'Investimento 1.7 del PNRR, al monitoraggio e alla rendicontazione delle risorse secondo quanto previsto dall'art.22, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento UE 2021/241 e specificato dalla Circolare del MUR n. 13676 dell'11 maggio 2022;
- di pubblicare i bandi di concorso nel rispetto di quanto previsto dalla stessa deliberazione e dai Regolamenti inerenti la programmazione comunitaria 2014/2020, in particolare dal Regolamento UE n. 13030/2013, Regolamento di esecuzione n. 821/2014, e Regolamento UE n. 1046/ 2018, ed il PNRR, in particolare dal Regolamento UE 2021/241 e dalla Circolare del MUR n. 13676 dell'11/05/2022;

**CONSIDERATO** che nelle case dello Studente di via Biasi, via Businco e via Trentino sono previsti - e in alcuni casi già avviati (via Biasi e via Businco) - lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale; e che relativamente alla casa dello studente di via Trentino, invece, i lavori sono stati affidati ed è in via di individuazione la data di consegna dei lavori. Inoltre, nel corso dell'A.A. 2022/2023 si renderà disponibile e fruibile il Campus Universitario di viale la Plaia;

**ATTESO** che per la casa dello studente di via Businco i lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale verranno eseguiti con la struttura aperta e operativa (sebbene, per consentirne il corretto completamento, saranno disposti d'ufficio, nel corso dell'anno accademico, trasferimenti all'interno della stessa struttura);

**PRESO ATTO** che per le case dello studente di via Biasi e via Trentino, invece, non risulta possibile eseguire i lavori con la struttura aperta e operativa. Pertanto:

- la casa dello studente di via Biasi non sarà disponibile per l'A.A. 2022/23;

- relativamente alla casa dello studente di via Trentino, l'ERSU ha in programma di prevederne la chiusura successivamente all'apertura del Campus Universitario di viale La Plaia, secondo un calendario attualmente in via di definizione, anche al fine di poter garantire la disponibilità di posti riservati a studenti con disabilità.  
Dovrà quindi essere prevista una assegnazione temporanea presso la casa dello Studente di via Trentino, con successivo spostamento degli studenti al Campus di viale La Plaia non appena il Campus stesso si renderà disponibile e fruibile. In considerazione di ciò, pertanto, i posti alloggio da rendere fruibili presso la casa dello studente di via Trentino per la scelta da parte degli studenti, al fine di garantire che gli studenti di via Trentino possano poi essere ospitati nel Campus di viale La Plaia, non devono essere in numero superiore a quelli disponibili nel Campus;

**RITENUTO** opportuno, per quanto concerne l'assegnazione delle borse di studio agli studenti immatricolati ai corsi di laurea triennale, magistrale, di specializzazione e dottorati, destinare, come negli anni accademici precedenti, una quota pari ad 1/3 dello stanziamento per le borse di studio, da suddividersi fra le relative graduatorie in percentuale al numero di idonei in ciascuna graduatoria;

**RITENUTO** opportuno, per quanto concerne l'assegnazione dei posti alloggio agli studenti immatricolati ai corsi di laurea triennale, magistrale, di specializzazione e dottorati, destinare, come negli anni accademici precedenti, una quota pari ad 1/4 del numero dei posti alloggio da suddividersi fra le relative graduatorie in percentuale al numero di idonei in ciascuna graduatoria;

**ATTESO** che la succitata deliberazione della G.R. n. 22/24 del 2022 prevede che la durata di concessione dei benefici destinati agli studenti iscritti alle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale è equiparata a quella prevista per gli studenti iscritti ai corsi universitari;

**RITENUTO** opportuno confermare la possibilità, per gli studenti iscritti al 1° anno fuori corso, di partecipare al concorso per l'assegnazione dei posti alloggio per l'intero anno accademico;

**CONSIDERATO** che l'art. 4 comma 8 del DPCM del 9 aprile 2001 prevede che la Regione definisca, sulla base della provenienza degli studenti rispetto alla sede d'ateneo frequentato, lo status di studente "fuori sede", "pendolare" e "in sede", sulla base dei tempi di percorrenza;

**RITENUTO** opportuno prevedere specifici criteri di merito per l'accesso ai concorsi degli studenti con disabilità, ai sensi dell'art. 14 del citato DPCM del 2001;

**RITENUTO** di dover prevedere per l'erogazione di borse di studio a studenti con disabilità, uno stanziamento complessivo iniziale di euro 250.000,00 nonché di destinare n. 9 posti letto da riservare ai medesimi presso la Casa dello Studente di Via Trentino, con successivo trasferimento presso il Campus di viale La Plaia, quando la struttura sarà fruibile;

**RITENUTO** opportuno confermare la possibilità, agli studenti con disabilità, iscritti al 2° anno fuori corso, di partecipare al concorso per l'assegnazione dei posti alloggio per l'intero anno accademico;

- RITENUTO** opportuno adeguare le tariffe vigenti per l'A.A.2021/22, da applicare all'utenza per il servizio alloggio presso le strutture dell'Ente, all'incremento dell'indice ISTAT pari al 3%;
- VERIFICATA** la necessaria copertura finanziaria;
- ACQUISITO** il parere di legittimità reso ai sensi dell'Articolo 5 della L.R. 15 maggio 1995, n. 14, dal Direttore Generale,

### **DELIBERA**

per la motivazione di cui in premessa, di approvare le linee di indirizzo per la predisposizione del bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e posto alloggio per l'anno accademico 2022/2023, allegate al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, adottate in conformità alle direttive emanate dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 22/24 del 14 luglio 2022, ed in particolare:

- 1) di disporre, per l'anno accademico 2022/23, l'adozione di un bando unico per l'assegnazione di borse di studio e posti alloggio;
- 2) di dare atto che lo stanziamento complessivo iniziale per l'erogazione di borse di studio, in regime di gestione provvisoria del bilancio, è pari ad euro 16.277.558,53, composto dalle seguenti voci, per gli importi iscritti nel bilancio pluriennale - esercizio 2022, che dovranno essere oggetto di variazione con l'iscrizione in bilancio degli importi effettivamente assegnati e/o accertati:
  - Fondo integrativo Statale, per l'importo di euro 5.808.433,53 pari all'anticipazione erogata nell'anno precedente;
  - gettito della tassa regionale per il diritto allo studio versata dagli studenti, pari a euro 1.800.000,00;
  - contributo assegnato dalla Regione Sardegna per l'importo pari a euro 8.669.115,00, pari all'importo iscritto per l'anno precedente;
- 3) di dare atto che tale stanziamento dovrà essere incrementato, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2022, nel quale saranno iscritti gli importi relativi alle seguenti voci, indicate nella succitata delibera di Giunta n. 22/24 del 14 luglio 2022:
  - quota del Fondo Integrativo Statale 2022, che sarà assegnata all'Ente dal Ministero dell'Università e della Ricerca, a seguito del riparto;
  - eventuali ulteriori risorse disponibili nel bilancio dell'Ente nel capitolo "Borse di Studio Ministeriali" derivante da economie degli anni precedenti ed a destinazione vincolata;
  - quota del PNRR finanziato dall'Unione Europea - Next generation EU, investimento 1.7 "Borse di studio per l'accesso all'Università" - Missione 1 Componente 1, che sarà assegnata all'Ente dal Ministero dell'Università e della Ricerca, a seguito del riparto;
  - quota delle risorse disponibili per l'attuazione del PON "Ricerca e Innovazione", che vedono come destinatarie le Regioni del mezzogiorno, e fra queste la Sardegna fra le regioni "in transizione", che sarà assegnata all'Ente a seguito del riparto;

- eventuale quota parte dell'avanzo vincolato, previa autorizzazione da parte della Giunta Regionale, a seguito dell'approvazione del conto consuntivo 2021;
- 4) di incrementare gli importi delle borse di studio secondo le disposizioni contenute nel D.M. n. 1320/2021 e secondo la tabella contenuta nella circolare del MUR dell'11 maggio 2022, citata in premessa, ed in attuazione delle linee di indirizzo dettate con la succitata delibera di Giunta n. 22/24 del 14 luglio 2022;
- 5) di prevedere, per quanto riguarda l'assegnazione dei posti alloggio, che:
- la casa dello studente di via Biasi non sarà disponibile per l'A.A. 2022/23;
  - presso la casa dello studente di via Businco i lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale verranno eseguiti con la struttura aperta e operativa (sebbene, per consentirne il corretto completamento, saranno disposti d'ufficio, nel corso dell'anno accademico, trasferimenti all'interno della stessa struttura);
  - sarà disposta una assegnazione temporanea presso la casa dello Studente di via Trentino, con successivo spostamento degli studenti al Campus di viale La Plaia non appena il Campus stesso si renderà disponibile e fruibile. In considerazione di ciò, pertanto, i posti alloggio da rendere fruibili presso la casa dello studente di via Trentino per la scelta da parte degli studenti, al fine di garantire che gli studenti di via Trentino possano poi essere ospitati nel Campus di viale La Plaia, non devono essere in numero superiore a quelli disponibili nel Campus;
- 6) di stabilire conseguentemente che i posti alloggio disponibili per l'A.A. 2022-23 sono quelli riportati nel seguente prospetto:

Casa dello studente	Posti alloggio in camera singola	Posti alloggio in camera doppia	totale
Via Businco	11	146	<b>157</b>
Via Trentino (*)	42	186	<b>228</b>
Posti alloggio riservati a studenti con disabilità (*)		9	<b>9</b>
complessivo	53	341	<b>394</b>

(\*) assegnazione temporanea con successivo spostamento al Campus di viale La Plaia.

- 7) di stabilire che la riduzione relativa alla effettiva erogazione del servizio abitativo, essendo prevista l'occupazione degli alloggi da parte degli studenti entro la metà del mese di ottobre 2022 con conseguente effettiva erogazione del servizio di fruizione per 10,5 mesi, è pari a euro 1.822,51;
- 8) di stabilire che la riduzione per la fruizione dei pasti, essendo previsti in media 275 giorni all'anno di erogazione del servizio per un totale di 275 pasti fruibili dai beneficiari di borsa di studio fuori sede per un massimo di due pasti al giorno, è pari a euro 627,72;

- 9) di prevedere specifici criteri di merito per l'accesso ai concorsi degli studenti con disabilità, ai sensi dell'art. 14 del citato DPCM del 2001, e specifiche provvidenze per i suddetti studenti, da erogare con risorse proprie dell'Ente, nonché di prevedere n. 9 posti letto da riservare agli stessi con assegnazione temporanea presso la Casa dello Studente di Via Trentino, e successivo spostamento presso il campus di viale La Plaia;
- 10) di dare atto che una quota pari ad euro 250.000,00 dello stanziamento per borse di studio dovrà essere riservata per borse di studio a studenti con disabilità, fatto salvo l'incremento dello stanziamento;
- 11) di dare atto che l'Ente utilizzerà prioritariamente le risorse derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio, le risorse regionali, le risorse proprie derivanti da avanzo di amministrazione vincolato, le eventuali risorse eccedenti del Fondo Integrativo Statale 2021 e, successivamente le assegnazioni statali relative al Fondo Integrativo Statale 2022;
- 12) di adeguare le tariffe vigenti per l'A.A.2021/22, da applicare all'utenza per il servizio alloggio presso le strutture dell'Ente, all'incremento dell'indice ISTAT pari al 3%;
- 13) di prendere atto del mandato conferito all'E.R.S.U. di Cagliari con la succitata delibera di Giunta n. 22/24 del 14 luglio 2022:
- in qualità di soggetto attuatore dell'Azione IV.3 del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 – FSE REACT EU, al monitoraggio e alla rendicontazione delle risorse secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari di riferimento;
  - in qualità di soggetti attuatori dell'Investimento 1.7 del PNRR, al monitoraggio e alla rendicontazione delle risorse secondo quanto previsto dall'art.22, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento UE 2021/241 e specificato dalla Circolare del MUR n. 13676 dell'11 maggio 2022;
  - di pubblicare i bandi di concorso nel rispetto di quanto previsto dalla stessa deliberazione e dai Regolamenti inerenti la programmazione comunitaria 2014/2020, in particolare dal Regolamento UE n. 13030/2013, Regolamento di esecuzione n. 821/2014, e Regolamento UE n. 1046/ 2018, ed il PNRR, in particolare dal Regolamento UE 2021/241 e dalla Circolare del MUR n. 13676 dell'11 maggio 2022;
- 14) di dare mandato al Direttore Generale affinché provveda a dare attuazione alla presente deliberazione, disponendo tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di cui alla L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia della presente deliberazione è trasmessa all'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport per il controllo di legittimità e di merito previsto dalla L.R. n. 14/95.

Copia della delibera è trasmessa ai Direttori di Servizio.

**F.to IL DIRETTORE GENERALE**

Ing. Raffaele Sundas

**F.to IL PRESIDENTE**

Dott. Cosimo Ghiani

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2022**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la proposta di Deliberazione avente ad oggetto *“Approvazione linee di indirizzo per la predisposizione del bando per l’assegnazione di borse di studio e posto alloggio A.A.2022/23”*;

**VISTI** tutti gli atti istruttori

**ESPRIME**

parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14.

**F.to IL DIRETTORE GENERALE**

Ing. Raffaele Sundas



ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S'ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU  
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Deliberazione CdA n. 02 del 21.07.2022

**LINEE DI INDIRIZZO  
PER LA PREDISPOSIZIONE DEL  
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO E POSTI ALLOGGIO**

**A.A. 2022/23**

Allegato alla Deliberazione CdA n. 02 del 21.07.2022

## 1. BORSE DI STUDIO E POSTI ALLOGGIO

I benefici sono destinati agli studenti che si iscrivono per l'A.A. 2022/23, entro i termini consentiti, ai corsi di istruzione superiore, ai quali si è ammessi sulla base del possesso del diploma di scuola secondaria superiore, presso:

1. l'Università degli Studi di Cagliari, che ha attivato i corsi di:
  - a) laurea;
  - b) laurea magistrale a ciclo unico;
  - c) laurea magistrale biennale;
  - d) specializzazione di durata almeno biennale (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368).
  - e) dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca accedono al posto alloggio e possono accedere alla borsa di studio, purché non beneficiari della borsa di studio erogata dall'Università, a valere su finanziamenti ministeriali, o su fondi di istituzioni pubbliche o private;
2. la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;
3. l'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;
4. il Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, che ha attivato i corsi di:
  - a) triennio di primo livello;
  - b) biennio di secondo livello;
5. la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum".

L'accesso ai benefici non è consentito per la frequenza di corsi singoli, in quanto la suddetta iscrizione non attribuisce lo status di studente universitario.

**La partecipazione al concorso è consentita anche a coloro che siano in attesa degli esiti dei test di ingresso o del conseguimento del titolo necessario per l'iscrizione. Gli studenti che intendono iscriversi al primo anno dei suddetti corsi possono presentare la domanda di partecipazione al concorso anche se in attesa di perfezionare l'iscrizione ad uno dei suddetti corsi di studio. Il mancato perfezionamento dell'iscrizione dovrà essere comunicato tempestivamente all'Ufficio Diritto allo Studio.**

Per gli studenti che chiedono i benefici per l'ulteriore semestre (laureandi) di cui al successivo punto 1.3, il requisito di iscrizione si intende soddisfatto se sono stati regolarmente iscritti all'ultimo anno nell'A.A. 2021/22 e conseguono il titolo entro la sessione straordinaria dello stesso anno accademico, in data successiva al termine di scadenza per la presentazione della domanda previsto dal presente bando, oppure si iscrivono all'A.A. 2022/23 al primo anno fuori corso<sup>1</sup>.

I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, al merito e alla carriera universitaria che saranno previsti dal bando.

Gli studenti con disabilità devono essere in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, al merito e alla carriera universitaria previsti dagli articoli 2, 3 e 5 del presente bando. Si intende per "Studenti con disabilità", gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104, o con una percentuale di invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.

---

<sup>1</sup>Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021, art. 2 comma 5;

### 1.1 REQUISITI ECONOMICI

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente ai sensi della vigente normativa sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE, contenuta nel Regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159, nei D.M. 7 novembre 2014 e D.M. 138 del 13 aprile 2017, D. nel Lgs. 15 settembre 2017 n. 147, nel D. L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con L. 28 marzo 2019 n. 26, nel D. L. n. 101 del 3 settembre 2019, convertito con L 2 novembre 2019, n. 128, con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario. Sono altresì individuate sulla base dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente ai sensi dell'art. 5 del DPCM 9 aprile 2001.

I limiti massimi per l'accesso ai benefici del presente bando sono stati stabiliti in attuazione dell'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021.

Gli indicatori della situazione economica e patrimoniale per l'accesso ai benefici per tutti gli studenti e le studentesse, compresi gli studenti con disabilità, non dovranno superare i seguenti limiti, pena l'esclusione dal concorso:

<b>ISEE</b>	<b>24.335,11 euro</b>
<b>ISPE<sup>2</sup></b>	<b>52.902,43 euro</b>

Lo status di studente indipendente, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti la famiglia d'origine, viene riconosciuto allo studente in possesso dei requisiti previsti dall'art.5 comma 3 lett. b) del DPCM 9 aprile 2001, come modificato dal suddetto Decreto ministeriale n. 1320/2021:

- residenza esterna** all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati**, da almeno due anni, non inferiori a 9.000,00 euro annui, con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

### 1.2 REQUISITI DI MERITO

I requisiti di merito per l'accesso alle provvidenze sono indicati in base all'art. 6 del D.P.C.M. del 9 aprile 2001, distinti per anno di carriera, richiamati dal succitato D.M. 1320/2021.

#### 1.2.1 Iscritti al primo anno

Per gli iscritti al primo anno di tutti i livelli di corso di laurea, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio. Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del DPCM 9 aprile 2001 il merito è valutato successivamente, per cui lo studente beneficiario dovrà superare entro la data del 30 novembre 2023 almeno 2 annualità o 20 CFU, pena la revoca del beneficio. Ai fini della erogazione della seconda rata della borsa di studio, il raggiungimento del suddetto livello minimo di merito dovrà avvenire entro il 10 agosto 2023 3.

Agli studenti con disabilità iscritti al primo anno non si applicano i criteri di merito relativi alla revoca del beneficio (art. 14 comma 7 DPCM 9 aprile 2001).

#### 1.2.2 Studenti iscritti agli anni successivi al primo

---

<sup>2</sup>L'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) è dato dal rapporto fra l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) e la scala di equivalenza (SE) indicati nell'attestazione ISEE.

<sup>3</sup> Art.5 comma 3 del D.M. n. 1320 /2021.

Allegato alla Deliberazione CdA n. 02 del 21.07.2022

L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione assoluta, anche in caso di passaggio di corso di laurea o trasferimento da altra Università.

Qualora lo studente si sia trovato nella condizione di ripetere uno stesso anno di corso, il numero di crediti richiesto viene calcolato con riferimento a quelli previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta ad un corso del medesimo livello, comprendendo anche gli anni accademici di ripetenza.

Gli iscritti agli anni successivi al primo, devono aver conseguito **entro il 10 agosto 2022**, un numero di crediti o annualità non inferiore a quello indicato dall'art. 6 comma 4 -14 del DPCM 9 aprile 2001, come indicato nelle tabelle che seguono:

#### **Corsi di laurea**

Anno di corso	2° anno	3° anno	1° anno fc (ulteriore semestre)
CFU richiesti	25	80	135

#### **Corsi di laurea magistrale a ciclo unico**

Anno di corso	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° e 1°fc	1°fc (ulteriore semestre)
CFU richiesti	25	80	135	190	245	300

#### **Corsi di laurea magistrale biennale**

Anno di corso	2° anno	1° anno fc (ulteriore semestre)
CFU richiesti	30	80

#### **Numero minimo di annualità richieste entro il 10 agosto 2022**

codice		corso di studio	anno di corso							
Fac	Corso		2	3	4	5	6	7	1°fc	2°fc
97	02	TEOLOGIA	7	13	18	24	27	31	35	49

Non saranno presi in considerazione i crediti formativi relativi a:

- esami convalidati parzialmente, per i quali è richiesta una ulteriore integrazione di crediti formativi ai fini della votazione finale;
- moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva;
- tirocini formativi non ancora conclusi alla data del 10 agosto 2022;
- corsi integrati qualora non siano stati sostenuti tutti i moduli previsti;
- esami in soprannumero, non utili al conseguimento del titolo;
- esami convalidati da una carriera precedente a seguito di rinuncia agli studi; la preclusione varrà per l'anno successivo (o gli anni successivi) alla convalida e per un numero di anni di carriera pari a quelli convalidati.

**Ad esempio:**

- gli esami convalidati relativi al primo anno non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo anno di carriera;
- gli esami convalidati relativi al primo e secondo anno non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo e terzo anno, e così via.

**1.2.3 - Requisiti di merito studenti con disabilità iscritti ad anni successivi al primo**

Per gli studenti con disabilità riconosciuta non inferiore al 66%, iscritti ad anni successivi al primo, in attuazione dell'art. 14 comma 2 del DPCM 2001, sono previsti requisiti di merito più favorevoli. I requisiti di merito sono stabiliti come definito ai successivi punti 1.2.3.1 e 1.2.3.2. Per quanto non diversamente previsto in termini di valutazione del merito si richiama il contenuto del punto 1. 2..

**1.2.3.1 Studenti con disabilità iscritti agli anni successivi al primo ai corsi di laurea attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ed a corsi attivati in attuazione della L.21 dicembre 1999 n. 508.**

Gli studenti con disabilità, iscritti agli anni successivi al primo dei corsi attivati ai sensi dei decreti ministeriali sopra richiamati, devono essere in possesso, entro il 10 agosto 2022, di un numero di crediti non inferiore a quello specificato nella tabella B1, distinto per anno di corso.

**TABELLA B1 - Studenti con disabilità**

**Numero minimo di crediti richiesti entro il 10 agosto 2022**

**Corsi di laurea**

Anno di corso	2° anno	3° anno	1° anno fc	2° anno fc (ulteriore semestre)
CFU richiesti	15	48	81	114

**Corsi di laurea magistrale a ciclo unico**

Anno di corso	2°	3°	4°	5°	6° e 1°fc	1°fc	2°fc (ulteriore semestre)
CFU richiesti	15	4 8	8 1	11 4	147	180	213

**Corsi di laurea magistrale**

Anno di corso	2°	1° fc	2°fc (ulteriore semestre)
CFU richiesti	18	48	81

**1.2.3.2 Studenti con disabilità iscritti agli anni successivi al primo ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270**

Gli studenti con disabilità iscritti ad anni successivi al primo dei corsi non attivati ai sensi dei decreti ministeriali sopra richiamati devono essere in possesso, entro il 10 agosto 2022, dei requisiti di merito previsti nelle tabelle B2 e B3:

Allegato alla Deliberazione CdA n. 02 del 21.07.2022

### TABELLA B2- Borsa di Studio

#### Valutazione in annualità da sostenere entro il 10 agosto 2022

codice	Corso di studio		Anno di corso							
			2°	3°	4°	5°	6°	7°	1°fc	2°fc
97	02	TEOLOGIA	1	6	11	15	19	24	29	37

### TABELLA B3 Posti alloggio

#### Valutazione in annualità da sostenere entro il 10 agosto 2022

codice		Corso di studio	Anno di corso								
Fac	Corso		2°	3°	4°	5°	6°	7°	1°fc	2°fc	3°fc
97	02	TEOLOGIA	1	5	10	14	18	19	24	32	43

#### 1.2.4 Interruzione degli studi

Il periodo di interruzione degli studi per lo svolgimento del servizio civile, per cause di infermità gravi e prolungate debitamente documentate, per l'anno di nascita o di adozione di ciascun figlio, non viene preso in considerazione ai fini della valutazione della carriera e del merito, se riconosciuto formalmente dall'Università.

#### 1.2.5 Il bonus"

Per il conseguimento dei requisiti di merito lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, con le modalità indicate nel comma 6 del succitato articolo 6 del DPCM 2001, riportate nella tabella A2:

**Tabella A2**

Secondo anno	Terzo anno (solo se non utilizzato nel secondo anno)	Anni successivi e corsi secondo livello (solo se non utilizzato negli anni precedenti)
<b>5 CFU di bonus</b>	<b>12 CFU di bonus</b>	<b>15 CFU di bonus</b>

La quota del "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Si specifica che le quote di bonus non utilizzate non sono cumulabili. L'utilizzo totale o parziale del bonus impedisce di maturare il bonus previsto per i successivi anni di carriera <sup>4</sup>.

<sup>4</sup> "Ad esempio: lo studente o studentessa che ha utilizzato n. 2 CFU del bonus a disposizione al secondo anno, può utilizzare solo la quota residua del bonus, pari a n. 3 CFU, per il prosieguo della carriera universitaria, e non maturerà il bonus di 12 CFU previsto per il terzo anno"

Allegato alla Deliberazione CdA n. 02 del 21.07.2022

Per il conseguimento dei requisiti di merito previsti per i corsi di laurea magistrale biennale lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea triennale. Tale disposizione non si applica agli iscritti e le iscritte ai corsi di laurea magistrale provenienti dai vecchi ordinamenti.

Gli iscritti agli anni successivi ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, devono possedere i requisiti per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti universitari.

### 1.3 FRUIZIONE E DURATA DEI BENEFICI

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 2001, i benefici sono concessi **per il primo conseguimento del titolo** di ciascuno dei livelli di corso e per una sola volta per ciascun anno e corso di studi.

Le modalità di fruizione, saranno pertanto le seguenti:

- 1) per gli iscritti ai corsi di laurea ed al triennio superiore di primo livello del Conservatorio, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
- 2) per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica e magistrale ed al biennio superiore di secondo livello del Conservatorio per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
- 3) per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica e magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
- 4) per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- 5) per gli iscritti ai corsi attivati prima del DM 3 novembre 1999 n. 509 per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore anno;

Saranno quindi esclusi dai benefici gli studenti in possesso di un titolo di studio di pari livello o superiore al corso di studi per il quale concorrono.

Gli studenti in possesso di laurea triennale, che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, potranno usufruire dei benefici a partire dal quarto anno del corso di laurea magistrale, a condizione che non ne abbiano usufruito per il settimo semestre del corso di laurea triennale.

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa<sup>5</sup>, lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio fruisce dei benefici previsti per la frequenza di un solo corso, indicato nella domanda di partecipazione al concorso, afferente all'Università degli studi di Cagliari, o ad uno degli Istituti indicati nell'art. 1. La regolamentazione per la concessione dei benefici in caso di doppia iscrizione potrebbe subire modifiche a seguito della eventuale emanazione di successive disposizioni normative in materia. Le modalità da seguire per comunicare i dati relativi all'iscrizione all'ulteriore corso di laurea saranno indicate con successivo avviso, che sarà pubblicato sul sito dell'Ente.

#### 1.3.1 Fruizione e durata dei benefici per gli studenti con disabilità

Per gli studenti con disabilità iscritti ai corsi attivati ai sensi dei decreti ministeriali 3 novembre 1999, n.509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del DPCM 2001, la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea magistrale e di tredici e quindici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico; limitatamente ai servizi abitativi per un ulteriore semestre.

<sup>5</sup> D. M. 1320/2021, articolo 6 ultimo comma, e Legge n.33/2022 articolo 3

Allegato alla Deliberazione CdA n. 02 del 21.07.2022

Per gli studenti con disabilità iscritti ai corsi del Conservatorio Statale di Musica, la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi del triennio superiore di primo livello, di sette semestri per il biennio superiore di secondo livello; limitatamente ai servizi abitativi per un ulteriore semestre.

Per gli studenti con disabilità iscritti ai corsi attivati prima della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, i benefici sono concessi per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più due, con riferimento al primo anno di iscrizione. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno.

#### **1.4 Criteri per la formulazione delle graduatorie**

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. 2001, dovranno essere redatte graduatorie distinte per la borsa di studio e per i posti alloggio secondo le modalità sottoindicate:

- 1) per gli iscritti al primo anno attraverso l'approvazione di tre distinte graduatorie degli idonei, differenziate per livello di corso:
  - 1° livello (laurea, laurea magistrale a ciclo unico);
  - 2° livello (laurea magistrale);
  - 3° livello (specializzazione e dottorato).

Dette graduatorie sono definite in ordine crescente sulla base dell'ISEE dello studente. A parità di requisiti economici, l'età minore costituisce titolo preferenziale;

- 2) per gli iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie di merito, redatte sulla base delle autocertificazioni presentate dagli studenti, distinte per anno di corso e corso di studi, e per gli studenti iscritti al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, e ai corsi di dottorato di ricerca, distinte per anno di corso, valutando prioritariamente il numero dei crediti o degli esami annuali superati, e successivamente la media ponderata dei voti riportati. A parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata dall'ISEE dello studente. A parità di requisiti economici, l'età minore costituisce titolo preferenziale.

I benefici sono attribuiti sulla base degli stanziamenti e del numero dei posti alloggio e contributi alloggio disponibili.

##### **1.4.1 Graduatorie studenti con disabilità**

Dovranno essere redatte graduatorie distinte per la borsa di studio e per i posti alloggio secondo le modalità sottoindicate:

- 1) per gli studenti con disabilità iscritti al primo anno verrà redatta una graduatoria unica tenendo conto prioritariamente della percentuale di invalidità; in caso di parità si seguiranno gli stessi criteri previsti dal punto 1) del punto 1.4.1;
- 2) per gli studenti con disabilità iscritti agli anni successivi verrà redatta una graduatoria unica tenendo conto prioritariamente della percentuale di invalidità; in caso di parità si terrà conto del rapporto fra il numero di annualità o crediti superati entro la data di scadenza del bando e il numero delle annualità nel piano di studi ufficiale per gli anni precedenti a quello cui si riferisce la domanda, o crediti nella misura di 60 per ogni anno frequentato  $[CFU\ totali/60 \times (anno\ corso - 1)]$ ; il denominatore è aumentato di due annualità o 10 crediti per il secondo anno fuori corso  $[CFU\ totali/(60 + 10) \times (anno\ corso - 2)]$  e di tre annualità o 15 crediti per il terzo anno fuori corso  $[CFU\ totali/(60 + 15) \times (anno\ corso - 3)]$ .

In caso di ulteriore parità si terrà conto dell'ISEE ed infine precede lo studente più giovane di età.

Per tutela della riservatezza le graduatorie non saranno pubblicate. Sarà consentito l'accesso agli aventi diritto secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

#### **1.5 Termine di scadenza per la presentazione delle domande**

Allegato alla Deliberazione CdA n. 02 del 21.07.2022

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso sarà fissato al **9 settembre 2022**. Ai sensi dell'art.4 comma 9 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, il bando dovrà essere pubblicato almeno 45 giorni prima di detta scadenza.

### **1.6 Tempi di esecuzione del procedimento e di attribuzione dei benefici**

I tempi di esecuzione del procedimento, in attuazione della normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, dovranno assicurare il rispetto dei termini previsti dall'art. 4 comma 12 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, per la pubblicazione delle graduatorie, tenuto conto dei tempi di ottenimento dell'attestazione ISEE ai sensi della normativa entrata in vigore il 1 gennaio 2015.

Dovranno altresì assicurare il rispetto dei termini previsti dall'art. 4 comma 13 per l'erogazione della prima rata della borsa di studio, e del DM 1320/2021 come ulteriormente specificati dalla circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca dell'11 maggio 2022:

La prima rata delle borse di studio agli studenti beneficiari che risultino regolarmente iscritti per l'A.A.2022/23, sarà erogata entro il **31 dicembre 2022** per un importo **pari al 50%** del valore in denaro della borsa di studio assegnata agli studenti con lo status di pendolare e in sede, ed agli studenti fuori sede che avranno confermato tale status entro la data del 22 novembre 2022, con le modalità che saranno previste dal bando.

Agli studenti con lo status di fuori sede che non avranno ancora confermato tale status alla suddetta data, sarà erogata la prima rata della borsa di studio calcolata in base all'importo spettante ai pendolari. La differenza sarà erogata a conguaglio con la seconda rata.

Agli studenti beneficiari di borsa di studio incrementata del 20% per la contemporanea iscrizione a più corsi di studio, l'importo relativo al suddetto incremento sarà erogato unitamente alla seconda rata, previa verifica del mantenimento dei requisiti di merito previsti con riferimento al corso di studi al quale l'incremento è correlato.

Il pagamento della seconda rata agli studenti effettivamente iscritti per l'A.A. 2022/23 in regolare corso di studi agli anni successivi al primo ed agli studenti con disabilità, sarà autorizzato entro il 30 giugno 2023, **senza l'obbligo di presentazione di alcuna autocertificazione di merito**, fatta salva l'acquisizione dei fondi da parte dell'ERSU.

Il pagamento della seconda rata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo e secondo livello, sarà autorizzato al raggiungimento di 20 CFU, purché conseguiti entro il 10 agosto 2023 e fatta salva l'acquisizione dei fondi da parte dell'ERSU, con le seguenti tempistiche:

- a) entro il 31 luglio 2023, se alla data del 30 giugno 2023 avranno autocertificato sul Portale dello Studente il conseguimento di 20 CFU;
- b) entro il 31 ottobre 2023, a coloro che entro il 10 ottobre 2023 avranno autocertificato sul Portale dello Studente il conseguimento di 20 CFU alla data del 10 agosto 2023<sup>6</sup>;

Tale autocertificazione è richiesta esclusivamente ai beneficiari iscritti al primo anno dei corsi di primo e secondo livello. Per gli iscritti al primo anno dei corsi di terzo livello, l'erogazione della seconda rata sarà effettuata se in possesso dei requisiti per l'ammissione alla frequenza del secondo anno di corso.

Gli studenti con disabilità iscritti al primo anno non devono rispettare i criteri di merito relativi al pagamento della seconda rata e alla revoca del beneficio.

---

<sup>6</sup> D.M. 1320/2021 art.5.

Allegato alla Deliberazione CdA n. 02 del 21.07.2022

Per quanto concerne l'attribuzione del posto alloggio dovrà essere assicurato il rispetto del termine previsto dall'art.4 comma 14 del succitato DPCM.

### 1.7 Stanziamenti e ripartizione Borse di Studio

Le borse di studio sono finanziate dalle seguenti risorse:

- 1) gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio versata dagli studenti;
- 2) contributo assegnato dalla Regione Sardegna in attuazione della L.R. n.25/2002;
- 3) quota del Fondo Integrativo Statale per le borse di studio;
- 4) risorse aggiuntive derivanti dai fondi europei del PNRR finanziato dall'Unione Europea – Next generation EU, investimento 1.7 “Borse di studio per l'accesso all'Università” – Missione 1 Componente 1;
- 5) quota del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 – FSE REACT EU – OT 13 – Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Asse IV – Azione IV.3 “Borse di studio per studenti meritevoli e in condizione di difficoltà economica”;

La somma iniziale stanziata per l'A.A. 2022/23 è di euro € 16.277.558,53 fatta salva la verifica sull'effettiva disponibilità degli stessi.

Sarà disposto un incremento dello stanziamento a seguito della ripartizione del Fondo Integrativo Statale per l'anno 2022 e delle altre risorse assegnate, e qualora nel corso dell'anno si rendessero disponibili eventuali ulteriori somme.

Il 2% dello stanziamento è riservato ex art.16 L.R. n.7/1991 agli studenti nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, coniugi, discendenti, figli di cittadini di origine sarda emigrati che conservino la nazionalità italiana, in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti dai punti 1.1 e 1.2.

Agli studenti con disabilità è riservata una quota pari a euro 250.000,00 -fatti salvi eventuali incrementi-, ripartita secondo le modalità indicate al successivo comma del presente punto.

Agli studenti del primo anno è riservata una quota pari ad 1/3 dello stanziamento, agli studenti iscritti agli anni successivi è riservata una quota pari a 2/3 dello stanziamento. Eventuali importi non attribuiti per mancanza di aventi diritto in una delle due categorie, saranno distribuiti fra gli aventi diritto dell'altra categoria.

Per gli studenti iscritti al primo anno la ripartizione delle risorse sarà effettuata in proporzione al numero degli idonei presenti nelle graduatorie di cui al punto 1) del punto 1.4.

La ripartizione dello stanziamento fra gli studenti iscritti ad anni successivi al primo sarà effettuata in proporzione al numero degli aventi diritto, quali risulteranno sulla base delle graduatorie definitive, distinte per anno e corso di studi, garantendo l'attribuzione di almeno una borsa di studio per ciascun anno e corso di studi.

Il conferimento delle borse di studio sarà effettuato sulla base della suddetta ripartizione. Le eventuali somme residue saranno assegnate prioritariamente allo stesso corso di studi, successivamente ai corsi della stessa facoltà, quindi alle graduatorie all'interno delle quali è presente il resto di importo più elevato, fino ad esaurimento dei fondi, ad esclusione degli iscritti al primo anno.

### 1.8 Importi borse di studio

Gli importi massimi della borsa di studio sono stabiliti nel modo seguente, in attuazione dell'art.3 del DM 1320/2021 e delle direttive emanate con delibera della Giunta della Regione Sardegna:

- euro 2.481,75 per gli studenti in sede;

Allegato alla Deliberazione CdA n. 02 del 21.07.2022

- euro 3.598,51 per gli studenti pendolari;
- euro 6.157,74 per gli studenti fuori sede e per gli studenti indipendenti che utilizzano un alloggio a titolo oneroso documentabile.

L'importo massimo della borsa in denaro viene corrisposto agli studenti il cui Indicatore della situazione economica equivalente universitaria (ISEE) sia inferiore o uguale a euro 16.223,41 euro (pari ai due terzi della soglia massima per l'accesso al concorso). Per ISEE superiore, - e fino alla soglia massima per l'accesso al concorso- la borsa in denaro viene proporzionalmente ridotta fino alla metà come previsto dalla circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca dell'11 maggio 2022.

Agli studenti iscritti al primo anno fuori corso dei corsi indicati ai nn. 1, 2 e 3 del punto 1, ed agli studenti con disabilità iscritti al secondo anno fuori corso dei suddetti corsi è assegnato un solo semestre di borsa. Il valore della borsa di studio per i suddetti studenti è pari alla metà degli importi sopra indicati.

Ai suddetti importi si applicano i seguenti incrementi:

- del 15% per gli studenti economicamente più svantaggiati, ossia con indicatore ISEE inferiore o uguale a euro 12.167,56 (pari alla metà del limite massimo di riferimento);
- del 40% per gli studenti con percentuale di disabilità riconosciuta superiore all'80%;
- del 20% per gli studenti con percentuale di disabilità riconosciuta dal 66% all'80%, o con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- del 20% per le studentesse che frequentino uno dei corsi S.T.E.M. (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Tale incremento non è cumulabile con l'incremento previsto per gli studenti economicamente più svantaggiati, ossia con un indicatore ISEE inferiore o uguale alla metà del limite massimo di riferimento. Pertanto, nel caso in cui la studentessa soddisfi entrambe le condizioni, viene assegnato il solo incremento del 20%;
- del 20% per gli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio presso Università e/o Istituti AFAM. Tale incremento è attribuito solo nel caso in cui gli studenti siano in possesso e mantengano i requisiti di merito previsti per l'accesso ai benefici per entrambi i corsi e per l'intera durata degli stessi. L'incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti del presente bando con riferimento al corso di studio al quale è correlato il predetto incremento.

Allegato alla Deliberazione CdA n. 02 del 21.07.2022

Si riporta di seguito la tabella <sup>7</sup> con gli importi della borsa di studio spettante a seconda della fascia ISEE di riferimento, in conformità a quanto previsto dalla succitata circolare ministeriale dell'11 maggio 2022:

<i>Livello ISEE</i>	<i>Studente fuori sede</i>	<i>Studente pendolare</i>	<i>Studente in sede</i>
Inferiore o uguale a euro 12.167,56 (inferiore o uguale al 50% del limite massimo di riferimento)	euro 7.081,40 (115%)	euro 4.138,29 (115%)	euro 2.854,01 (115%)
superiore a euro 12.167,56 e fino a euro 16.223,41 (superiore al 50% e fino ai 2/3 del limite massimo di riferimento)	euro 6.157,74 (100%)	euro 3.598,51 (100%)	euro 2.481,75 (100%)
Superiore a euro 16.223,41 e fino a euro 24.335,11 (superiore ai 2/3 e fino al limite massimo di riferimento)	Gradualmente ridotta sino alla metà (min. euro 3.078,87)	Gradualmente ridotta sino alla metà (min. euro 1.799,26)	Gradualmente ridotta sino alla metà (min. euro 1.240,88)

La borsa di studio è corrisposta in denaro e in servizi, da fruire entro l'anno accademico.

I beneficiari di borsa di studio con lo status di studente in sede fruiscono di un pasto giornaliero gratuito.

Per gli studenti beneficiari di posto alloggio, essendo prevista l'occupazione dei posti alloggio entro tre giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva (che avverrà in data 12.10.2022), l'importo della borsa di studio è ridotto di 1.822,51 euro, in relazione a n. 10,5 mesi di effettiva erogazione del servizio abitativo.

Per gli studenti beneficiari di borsa di studio con lo status di fuori sede, l'importo della borsa di studio è ridotto di euro 627,72, in relazione a n. 275 pasti da fruire nelle giornate di effettiva erogazione del servizio di ristorazione.

La quota della borsa di studio erogata in servizi (mensa e alloggio) non è monetizzabile e, in caso di mancata fruizione, non darà diritto ad alcun rimborso.

L'importo in denaro è erogato in due rate semestrali (fatti salvi i casi in cui è prevista l'attribuzione di una sola rata semestrale).

<sup>7</sup> Circolare del Ministero dell'Università e Ricerca dell'11 maggio 2022, adottata ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.M. n. 1320/2021.

Allegato alla Deliberazione CdA n. 02 del 21.07.2022

Per gli studenti beneficiari di posto alloggio in graduatoria, l'importo in denaro della borsa, decurtato del valore del servizio alloggio, resterà comunque invariato in caso di decadenza o non fruizione dell'alloggio, e di rinuncia al posto alloggio, se presentata dopo il termine previsto per la presentazione delle istanze di riesame delle graduatorie provvisorie.

Gli studenti beneficiari di borsa di studio che diventano titolari di posto alloggio nel corso dell'anno conserveranno la borsa assegnata ma saranno tenuti al pagamento della retta per il periodo di fruizione del servizio, in ragione di euro 174,00 mensili, indipendentemente dalla fascia di appartenenza e dalla tipologia della camera.

Lo status di studente in sede, pendolare e fuori sede è determinato secondo i criteri previsti dall'art.4 comma 8 del D.P.C.M. del 2001 e dalla delibera di Giunta n.15/49 del 28/05/2003.

La mancata presentazione dell'autocertificazione dello status di fuori sede entro il 31 gennaio 2023, comporta l'attribuzione dello status di pendolare e la rideterminazione del valore in denaro della borsa di studio.

**Qualora dovessero intervenire variazioni alla normativa vigente in materia di assegnazione e conferma dello status di fuori sede, si provvederà ad adottare gli atti necessari all'adeguamento del presente bando alle nuove norme, e a darne informazione mediante pubblicazione di appositi avvisi sul sito ufficiale dell'Ente.**

### 1.9 Premio di laurea

Ai sensi dell'art.3 comma 5 del DPCM 2001 sarà riconosciuta, allo studente che consegua la laurea o la laurea specialistica o magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, un'integrazione della borsa pari alla metà dell'importo in denaro ricevuto nell'ultimo anno di corso.

Qualora le risorse disponibili risultino non sufficienti a consentire l'erogazione dell'integrazione a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, non sarà riconosciuta l'integrazione agli studenti che ne hanno già beneficiato per un ciclo di studi.

Gli studenti che conseguono il titolo in regolare corso di studi entro le sessioni dell'A.A. 2021/22, se beneficiari di borsa di studio per l'ulteriore semestre del suddetto corso di studi nell'anno 2022/23, non percepiranno il premio di laurea.

Lo studente beneficiario di borsa di studio annuale per l'A.A. 2022/2023 che dovesse laurearsi in anticipo rispetto alla durata legale del corso, se regolarmente iscritto all'ultimo anno per il suddetto anno accademico, percepirà l'intera borsa di studio e potrà beneficiare del premio di laurea secondo le disposizioni del presente articolo.

Qualora invece lo studente beneficiario di borsa di studio annuale per l'A.A. 2022/2023 consegua la laurea in anticipo rispetto alla durata legale del corso, ma entro la sessione straordinaria dell'A.A. 2021/22, manterrà la prima semestrale ma non sarà erogata la seconda rata.

### 1.10 Esonero tasse e rimborso tassa Regionale per il Diritto allo Studio

Gli studenti sono tenuti a versare le tasse di iscrizione e la tassa Regionale per il Diritto allo Studio, secondo le modalità e gli importi previsti dai regolamenti tasse universitarie per l'A.A. 2022/23.

Gli studenti e le studentesse beneficiari e idonei presenti nelle graduatorie della Linea A e della Linea B delle borse di studio, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari

Sono confermati i casi di esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

### 1.11 Servizi abitativi: ammissione al concorso e assegnazione posti alloggio

Possono accedere al beneficio gli studenti che frequentano i corsi presso la sede di Cagliari, residenti nei comuni che saranno indicati nel bando di concorso per l'attribuzione dello status di fuori sede.

I richiedenti non devono appartenere a nucleo familiare proprietario di immobili ad uso abitativo nella città di Cagliari o nei suddetti comuni.

L'attribuzione delle camere sarà effettuata d'ufficio sulla base dell'ordine di assegnazione.

1. L'ordine di assegnazione è determinato nel modo seguente:
  - a) gli studenti iscritti ad anni successivi al primo vengono ordinati in una graduatoria unica, tenendo conto dei seguenti parametri:
    - coefficiente di merito determinato dal rapporto tra il numero di crediti formativi conseguiti (o di esami annuali superati, per i corsi ante riforma) e il numero di crediti (o di esami annuali) secondo l'anno di riferimento. Il numero dei crediti considerati ai fini del suddetto calcolo sarà di 60 per ogni anno frequentato. Il coefficiente di merito si ottiene dividendo il numero dei crediti formativi conseguiti per 60 per il secondo anno di corso, per 120 per il terzo anno, per 180 per il quarto anno (o primo fuori corso della laurea triennale), per 240 per il quinto anno, per 300 per il sesto anno (o primo fuori corso dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale), per 360 per il primo fuori corso dei corsi di laurea magistrale a CU di sei anni. La formula è la seguente "CFU (crediti conseguiti) /n. CFU secondo l'anno di corso di riferimento". Per gli iscritti al secondo anno fuori corso (per i corsi ante riforma) il numero degli esami annuali previsti per il calcolo del coefficiente è aumentato di tre;
    - media ponderata dei voti riportati;
    - indicatore della situazione economica equivalente;
  - b) gli studenti iscritti al primo anno vengono ordinati in una seconda graduatoria basata sull'indicatore economico.
2. L'assegnazione degli alloggi avviene elaborando le due graduatorie, con un rapporto di uno studente matricola ogni tre degli anni successivi.

L'ordine di assegnazione con l'indicazione delle camere assegnate, redatto elaborando le graduatorie definitive, sarà pubblicato unitamente alle suddette graduatorie ed alle informazioni relative ai tempi ed alle modalità di presa di possesso delle camere.

Per le modalità di assegnazione delle camere si rinvia alla consultazione dell'apposito Allegato al bando di concorso.

### 1.12 Ubicazione e ripartizione dei posti alloggio

I posti a concorso, in camera singola e doppia, sono ubicati a Cagliari.

Nelle case dello Studente di via Biasi, via Businco e via Trentino sono previsti - e in alcuni casi già avviati (via Biasi e via Businco) - lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale. Relativamente alla casa dello studente di via Trentino, invece, i lavori sono stati affidati ed è in via di individuazione la data di consegna dei lavori. Inoltre, nel corso dell'A.A. 2022/2023 si renderà disponibile e fruibile il Campus Universitario di viale la Plaia.

Per la casa dello studente di via Businco i lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale verranno eseguiti con la struttura aperta e operativa (sebbene, per consentirne il corretto completamento, saranno

Allegato alla Deliberazione CdA n. 02 del 21.07.2022

disposti d'ufficio, nel corso dell'anno accademico, trasferimenti all'interno della stessa struttura). Pertanto, i posti alloggio della Casa dello Studente di via Businco saranno resi disponibili per la scelta da parte degli studenti secondo la tabella di seguito riportata:

CASA DELLO STUDENTE VIA BUSINCO		
Posti alloggio in singola	Posti alloggio in doppia	totale
11	146	<b>157</b>

Per le case dello studente di via Biasi e via Trentino, invece, non risulta possibile eseguire i lavori con la struttura aperta e operativa.

Pertanto:

- la casa dello studente di **via Biasi** non sarà disponibile per l'A.A. 2022/23;
- relativamente alla casa dello studente di **via Trentino**, l'ERSU ha in programma di prevederne la chiusura successivamente all'apertura del Campus Universitario di viale La Plaia, secondo un calendario attualmente in via di definizione, anche al fine di poter garantire la disponibilità di posti riservati a studenti con disabilità. Viene quindi prevista una assegnazione temporanea presso la casa dello Studente di via Trentino, con successivo spostamento degli studenti al Campus di viale La Plaia non appena il Campus stesso si renderà disponibile e fruibile. In considerazione di ciò, pertanto, i posti alloggio da rendere fruibili presso la casa dello studente di via Trentino per la scelta da parte degli studenti, al fine di garantire che gli studenti di via Trentino possano poi essere ospitati nel Campus di viale La Plaia, non devono essere in numero superiore a quelli disponibili nel Campus.

I posti alloggio che saranno resi disponibili presso il Campus di viale La Plaia non appena la struttura sarà fruibile, sono i seguenti:

CAMPUS VIALE LA PLAIA			
Posti alloggio in singola	Posti alloggio in doppia	Posti alloggio in doppia riservati a studenti con disabilità	totale
95	133	9	<b>237</b>

Pertanto, i posti alloggio oggetto di assegnazione presso la Casa dello studente di via Trentino sono quelli di seguito riportati:

CASA DELLO STUDENTE VIA TRENINO			
Posti alloggio in singola	Posti alloggio in doppia	Posti alloggio in doppia riservati a studenti con disabilità	totale
42	186	9	<b>237</b>

Allegato alla Deliberazione CdA n. 02 del 21.07.2022

In definitiva, quindi, i posti alloggio disponibili per l'A.A. 2022-23 sono quelli riportati nel seguente prospetto:

Casa dello studente	Posti alloggio in camera singola	Posti alloggio in camera doppia	totale
Via Businco	11	146	<b>157</b>
Via Trentino (*)	42	186	<b>228</b>
Posti alloggio riservati a studenti con disabilità (*)		9	<b>9</b>
complessivo	53	341	<b>394</b>

(\*) assegnazione temporanea con successivo spostamento al Campus di viale La Plaia.

Gli studenti con disabilità potranno scegliere il compagno di camera secondo le modalità indicate nel Regolamento delle Case dello Studente.

La disponibilità dei posti alloggio e l'accessibilità agli stessi possono subire variazioni durante l'anno accademico, in applicazione di eventuali norme in materia di sicurezza, che dovessero intervenire nel corso dello stesso.

Per gli studenti iscritti al primo anno la ripartizione dei posti alloggio sarà effettuata in proporzione al numero degli idonei presenti nelle graduatorie dei tre livelli di corso.

I posti che si renderanno disponibili a seguito di rinunce verranno riassegnati a coloro che hanno confermato l'interesse all'alloggio in base ad una graduatoria parametrica generale di riassegnazione distinta per iscritti al primo anno e iscritti ad anni successivi al primo.

I posti alloggio disponibili (non riservati a studenti con disabilità) sono così ripartiti:

- Il 2% è riservato ex art.16 L.R. n.7/1991 agli studenti nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, coniugi, discendenti, figli di cittadini di origine sarda emigrati che conservino la nazionalità italiana, in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti dai punti 1.1 e 1.2;
- agli studenti del primo anno è riservata una quota pari ad 1/4;
- agli studenti iscritti agli anni successivi è riservata una quota pari a 3/4;

#### **1.12.1 Posti alloggio per studenti con disabilità**

Agli studenti con disabilità sono riservati n. 9 posti in camera doppia, che saranno inizialmente assegnati presso la Casa dello Studente di via Trentino, con il successivo spostamento dei beneficiari nelle camere riservate del Campus di Viale La Plaia, non appena la suddetta struttura sarà fruibile.

I suddetti posti alloggio sono ripartiti fra gli iscritti al primo anno e gli studenti iscritti ad anni successivi al primo con i medesimi criteri previsti per gli studenti della graduatoria generale.

#### **1.13 Importi delle rette alloggio**

Il costo complessivo dell'alloggio per gli studenti beneficiari di borsa di studio, sarà coperto dalla quota borsa di studio in servizio alloggio e da una quota integrativa a carico dell'Ente.

Gli importi delle rette mensili, per gli studenti titolari di posto alloggio e non beneficiari di borsa di studio, sono così determinati:

a) prima fascia: ISEE sino a due terzi del limite massimo di riferimento (euro 16.223,41):

Casa dello studente	via Businco
importo camera singola	euro 69,00
importo camera doppia	euro 55,00

b) seconda fascia: ISEE superiore ai due terzi e fino al limite massimo di riferimento:

Casa dello studente	via Businco
importo camera singola	euro 110,00
importo camera doppia	euro 81,00

Gli importi delle rette mensili, per gli studenti non beneficiari di borsa di studio, ai quali sarà assegnato il posto alloggio presso la struttura di Viale la Plaia, a seguito di scorrimento della graduatoria degli aventi diritto, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con apposito atto che verrà assunto prima dell'avvio della procedura per la conferma dell'interesse al posto alloggio.

Per gli studenti titolari di borsa di studio concessa da altri enti o istituzioni, di importo pari o superiore a quello in denaro della borsa di studio (al netto del solo servizio mensa) previsto dal presente bando per gli studenti e le studentesse fuori sede nella prima fascia ISEE, l'importo della retta mensile dovuto è pari a euro 169,00 indipendentemente dalla tipologia della camera assegnata.

#### **1.14 Cause di decadenza e incompatibilità**

La borsa di studio è incompatibile con altre forme di contributo di natura pecuniaria, fatta eccezione per i contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale. Lo studente legittimato a godere di più forme di assistenza è tenuto ad esercitare l'opzione.

Gli studenti beneficiari di borsa di studio assegnata da altri organismi per la durata legale del corso di studi attualmente frequentato saranno esclusi dalla fruizione della borsa di studio per tutti gli anni di carriera del suddetto corso.

La concessione dei benefici è subordinata alla dichiarazione dell'interessato dell'inesistenza di debiti nei confronti dell'Ente, dell'Amministrazione regionale e delle sue società controllate e partecipate, dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati.

Il diritto ai benefici attribuiti dall'Ente decade in caso di rinuncia agli studi, e lo studente deve effettuare la restituzione delle somme riscosse e dell'equivalente in denaro dei servizi fruiti per la suddetta carriera.

Il diritto ai benefici attribuiti dall'Ente decade altresì in caso di trasferimento ad altra università, qualora quest'ultimo sia effettuato nel corso dello stesso anno accademico, per il quale lo studente deve effettuare la restituzione delle somme riscosse e dell'equivalente in denaro dei servizi fruiti.

Gli studenti laureandi, ancorché iscritti all'ultimo anno di regolare corso di studi nell'A.A. 2021/22, non possono ottenere i benefici per l'ulteriore semestre del suddetto corso di studi se conseguono il titolo prima della data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

In caso di decadenza dai benefici, lo studente deve effettuare la restituzione delle somme riscosse e dell'equivalente in denaro dei servizi fruiti.

Il diritto all'alloggio decade nei casi previsti dal Regolamento in vigore per le Case dello Studente.

Allegato alla Deliberazione CdA n. 02 del 21.07.2022

L'importo in denaro assegnato nelle graduatorie definitive ai titolari della borsa di studio e posto alloggio, già decurtato del valore del servizio abitativo, resterà comunque invariato in caso di rinuncia, decadenza, o non fruizione dell'alloggio.

In caso di decadenza dal diritto all'alloggio, per superamento del numero massimo di giornate di assenza, di mancato pagamento delle rette alloggio dovute, o nelle altre ipotesi previste dal Regolamento delle case dello studente, lo studente non potrà partecipare al bando di concorso per l'assegnazione del posto alloggio per l'anno accademico successivo.

Nel caso in cui lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione, l'Ente, valutata la gravità dei comportamenti posti in essere, può disporre che lo stesso perda il diritto ad ottenere il beneficio per la durata del corso degli studi.

Il posto alloggio è incompatibile con lo svolgimento di attività che non consenta di utilizzare il servizio secondo il Regolamento delle Case dello Studente.

### **1.15 Revoca della borsa di studio**

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del DPCM del 2001 la borsa di studio è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo e secondo livello i quali, entro il 30 novembre dell'anno 2023, non conseguano almeno due annualità o venti crediti, previsti per il corso di studio al quale gli stessi sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente. In caso di revoca, la restituzione dell'importo dovuto dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

In casi eccezionali debitamente documentati, il Direttore del Servizio Amministrativo potrà concedere una proroga fino a tre mesi per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca.

Agli studenti con disabilità iscritti al primo anno non si applicano i criteri di merito relativi al pagamento della seconda rata e alla revoca del beneficio.

### **1.16 Verifica autocertificazioni**

La verifica delle autocertificazioni prodotte dagli studenti cui sia stato attribuito il beneficio, da effettuare secondo il dettato dell'art. 71 del DPR 445/2000, dovrà interessare annualmente almeno il trenta per cento degli idonei e beneficiari dei servizi.

La verifica dei dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi, sarà effettuata ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.lgs. 29 marzo 2012 n. 68.

### **1.17 Richiesta indirizzo di posta certificate per l'invio delle comunicazioni**

I beneficiari di borsa di studio dovranno indicare nella propria area riservata del Portale dello Studente un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), presso il quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento concorsuale, con valore di notifica.

La casella di posta elettronica certificata dovrà essere intestata all'interessato.

Tale adempimento sarà requisito per l'autorizzazione del pagamento degli importi dovuti. Il pagamento rimarrà sospeso fino a che i beneficiari non abbiano provveduto all'inserimento della PEC.